

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE CONGELATI E SURGELATI

L. 32/1968, D.Leg. 110/1992, Circolare M. 21/1992, D.M. 9.12.1993 e D.M. 493/1995

PRODOTTI CONGELATI – CARATTERISTICHE

La temperatura durante il trasporto deve essere conforme a quanto prescritto dal D.P.R. 26/03/1980, n. 327:

- 1) prodotti della pesca: - 18° C
- 2) gelati (esclusi quelli alla frutta): -15° C
- 3) altri alimenti: - 10° C

I veicoli di trasporto devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, legge 30/04/1962, n. 283 e successive modificazioni, ed essere opportunamente coibentati per il mantenimento di tali temperature.

Qualora si tratti di alimenti confezionati, le etichette devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 109/92.

Lo scongelamento deve avvenire a temperatura compresa tra 0° e 4° C.

E' vietato:

- 4) lo scongelamento in acqua
- 5) congelare un prodotto fresco già scongelato

Non devono presentare:

- 6) alterazioni di colore, odore o sapore;
- 7) bruciature da freddo;
- 8) parziali decongelazioni;
- 9) ammuffimenti;
- 10) fenomeni di putrefazione profonda.

Il test di rancidità deve risultare negativo:

PESCE CONGELATO – CARATTERISTICHE

Il pesce congelato deve essere in buono stato di conservazione, deve presentare caratteristiche organolettiche e di aspetto paragonabili a quelli presenti nella medesima specie allo stato di buona freschezza.

Deve essere conforme al D.L.gs. 531/92 e successive modificazioni.

La temperatura in ogni punto del prodotto non deve essere superiore a – 18° C.

La glassatura deve essere sempre presente e deve formare uno strato uniforme e continuo.

La pelle deve presentare le colorazioni tipiche della specie; deve essere tesa e ben aderente ai tessuti sottostanti; deve essere integra ed esente da lacerazioni:

La forma deve essere quella tipica della specie.

L'odore deve essere gradevole.

La consistenza della carne deve essere soda ed elastica e deve essere valutata quando la temperatura ha raggiunto quella ambiente.

Disposizioni generali al confezionamento: prodotto preconfezionato in busta impermeabile, protettiva termosaldata.

Etichettatura a norma di legge.

Gli imballaggi secondari dovranno essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, né con segni di incuria nell'impilamento e nel facchinaggio.

PRODOTTI SURGELATI – CONGELATI

Legge 27 gennaio 1968, n. 32 – D.L. 27 gennaio 1992, n. 110.

La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari a - 18° C.

Sono tollerate durante il trasporto brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3° C della temperatura del prodotto.

PRODOTTI ORTICOLI CONGELATI E SURGELATI

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE GENERALI:

- 11) l'aspetto degli ortaggi deve risultare il più possibile omogeneo per quanto riguarda il colore, la pezzatura ed il grado di integrità, non devono essere presenti colorazioni anomale o sostanze o corpi estranei o insetti o larve o frammenti di insetti, non devono esservi tracce di infestazione da roditori;
- 12) non devono essere presenti vegetali estranei al dichiarato, unità fessurate più o meno profondamente, unità parzialmente spezzate, unità rotte, unità eccessivamente molli, unità o parte di esse decolorate o macchiate, unità avvizzite;
- 13) devono essere assenti in qualsiasi momento microrganismi in grado di svilupparsi in condizioni normali di conservazione e non devono essere presenti sostanze prodotte da microrganismi in quantità da costituire pericolo per la salute;
- 14) il prodotto deve essere trattato in modo tale che siano state distrutte tutte le spore batteriche;
- 15) non vi deve essere presenza di grani spuntati per quanto riguarda piselli e fagioli;
- 16) non vi deve essere presenza di unità non spuntate per quanto riguarda zucchine, carote, asparagi, fagiolini;
- 17) i fitofarmaci residui devono essere contenuti nei limiti previsti dalla O.M. 6 giugno 1985;
- 18) le confezioni devono contenere la quantità del prodotto indicata, con una tolleranza del 2% in peso;
- 19) non sono consentite aggiunte di additivi;
- 20) le patate non devono essere prfritte né additivate in alcun modo.

Disposizioni generali per il trasporto:

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi refrigerati, secondo quanto stabilito nelle norme comuni dei prodotti surgelati o in fase di decongelamento.

Disposizioni generali per il confezionamento: imballaggio primario prodotto preconfezionato in busta impermeabile.

Gli imballaggi secondari dovranno essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, né con segni di incuria nell'impilamento e nel facchinaggio.

Art. 3 Igiene

Il fornitore nel dar corso alle sue forniture dovrà adottare le misure necessarie per garantire l'igiene della merce secondo le disposizioni indicate dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n° 155.

Art. 4 Decorrenza degli effetti giuridici del contratto

L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la ditta che risulterà aggiudicataria mentre per il Comune la decorrenza degli effetti giuridici resterà subordinata all'esecutività del provvedimento di aggiudicazione nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti nel presente procedimento.

Art. 5 Consegne e controlli

Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno comunicati (anche telefonicamente) dal personale addetto al servizio refezione presso le mense comunali.

Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, ecc.) I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso i centri di refezione. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato a personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna. Nel corso della fornitura il Comune può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di fiducia, la corrispondenza di casi alle condizioni pattuite in sede di gara. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei quanto a composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli del Comune e la firma dell'incaricato del Servizio Economato e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza agisce in nome e per conto di lui. Due dei campioni restano al Comune mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita contestata. Il fornitore inoltre dovrà rispondere di qualunque danno possa derivare alla somministrazione.

Art. 6 Deposito cauzionale

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà versare alla Tesoreria del Comune, se richiesto, un deposito cauzionale nella misura del 5% calcolato sull'importo della fornitura al netto dell'IVA dovuta ai sensi di legge. Tale cauzione deve essere effettuata in una delle seguenti forme.

- 21) deposito presso il Tesoriere di numerario vincolato per il ritiro al benessere del Comune;
- 22) deposito presso il Tesoriere di titoli di stato o garantiti dallo Stato valutati al prezzo di borsa alla data del contratto;
- 23) presentazione di specifica fideiussione bancaria o di altri istituti ed aziende autorizzate.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Gli interessi eventualmente prodotti dai depositi definitivi sono liberamente esigibili dal depositante. Nessun onere per interessi può far carico al Comune.

Art. 7 Documenti da presentare a seguito di aggiudicazione

La ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione prevista nella vigente legislazione antimafia che le verrà richiesta dal Comune con apposita nota scritta entro dieci giorni dal ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine il Comune si riserva la facoltà di risolvere senza ulteriore preavviso ogni rapporto in corso

Art. 8 Responsabilità del fornitore

L'appaltatore si assumerà ogni responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'appalto, tenendo in ogni caso manlevato il Comune ed i propri funzionari da qualsivoglia responsabilità.

Art. 9. Contestazioni

Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dai controlli esperiti nelle forme di cui all'art. 5, il Comune ha diritto di respingere, ed il fornitore ha l'obbligo di ritirare, la merce che all'atto della consegna risultasse di caratteristiche diverse da quelle pattuite in sede di aggiudicazione o per altre ragioni, inaccettabili. In tale modo il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora la merce rifiutata non venisse tempestivamente ritirata dal fornitore, il Comune non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, il Comune si riserva la facoltà di approvvigionarsi della stessa merce altrove con spese a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quella pattuite.

Art. 10. Inadempienze – penalità – recesso

Il fornitore che consegna i beni di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti ed in tal caso il Comune può applicare una penale a carico del fornitore inadempiente, pari al cinque per cento dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, ovvero per ogni ora di ritardo o frazione di essa ove la fornitura deve essere effettuata quotidianamente entro una determinata ora. In caso di recidiva nelle inadempienze indicate al precedente comma, il Comune ha facoltà di applicare a carico del fornitore ulteriori penali di entità variabili da sei al venti per cento delle merci ordinate. In caso di fornitura di beni e nel caso di inadempimenti, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto con salvezza di richiedere i danni sofferti. Delle inadempienze fanno prova, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, soltanto i processi verbali redatti dal responsabile del servizio competente, alla presenza e con la firma di due testimoni.

E' accordato al Comune il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, ciò anche parzialmente, senza per ciò stesso che debba essere corrisposto alcun indennizzo. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera racc.ta A.R., ed avrà effetto quindici giorni dopo il ricevimento di tale comunicazione.

Art. 11. Perdita del deposito cauzionale e risoluzione del contratto.

Nel caso di danno derivante da inadempienze del fornitore, il Comune ha facoltà di trattenere, a titolo di penale, tutto o parte del deposito cauzionale, se stato richiesto, con obbligo del fornitore di reintegrarlo e rinnovarlo, sempre che il Comune non deliberi la risoluzione del contratto, incamerando definitivamente il deposito stesso. Il Comune ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici dei quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto del Comune alla rifusione dei danni di qualsiasi genere derivanti dalla cessazione in tronco della fornitura.

Il fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, se stato richiesto, senza poter elevare proteste o, eccezioni, salva la rifusione del maggior danno, qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

Art. 12. Quantità dei beni da fornire

Le quantità relative ai fabbisogni occorrenti a questo Comune indicati nel presente capitolato speciale o sugli schemi in offerta allegati sono indicativi essendo il consumo non esattamente prevedibile in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e all'utilizzo della merce fornita. Pertanto la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la quantità di merce che verrà effettivamente ordinata, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora

le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita che per quantitativi minori che per quantitativi maggiori.

Art. 13. Condizioni economiche ed aggiornamento del prezzo.

Le condizioni economiche offerte in sede di gara resteranno fisse ed invariabili per tutta la durata contrattuale della fornitura. L'eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all'art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n° 724.

Art. 14. Riserva di acquisto sul libero mercato.

In caso di ritardo o di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, il Comune potrà procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l'eventuale maggior prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito.

Art. 15. Spese contrattuali.

Tutte le eventuali spese di contratto ed ogni altra consequenziale sono a totale carico della Ditta aggiudicataria la quale dovrà presentare prima della firma del contratto, il certificato di iscrizione della C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza.

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura, e in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo di cui all'art. 5 anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

Art. 16. Pagamento della fornitura

Le fatture che di regola dovranno essere emesse con cadenza riepilogativa mensile, sono pagate tramite la Tesoreria del Comune mediante mandati diretti a favore del fornitore nei limiti e nel rispetto delle disposizioni sul patto di stabilità previsti dall'art. 29 della Legge 289/2002. Il termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture, in originale ed in copia, devono essere corredate dalla copia dei buoni d'ordinazione. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità.

Art. 17. Firma del contratto.

L'aggiudicatario deve presentarsi al competente Ufficio del Comune per la firma del contratto entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o dalla comunicazione di essa. L'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale, se richiesto, e della fornitura aggiudicatagli senza necessità di pronuncia giudiziaria.

Art. 18. Successione a titolo universale e particolare

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno poste a carico degli eredi di lui soltanto se il Comune ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito del Comune in caso di cessione dell'azienda della ditta fornitrice, di cessione della merce, di cambio di ragione sociale nonché di fusione. La ditta che subentrerà nel contratto non potrà

apportare alcuna variazione alle condizioni economiche della fornitura, salvo che le condizioni risultino più vantaggiose per il Comune.

Art. 19. Conflitto interpretativo tra gli atti del procedimento ed il capitolato speciale

In caso di difformità o di contrasto tra le norme del capitolato speciale e quelle degli atti del procedimento, si applica la norma più favorevole per il Comune. Circa le indicazioni della merce offerta, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto nello schema di offerta.

Art. 20. Norme finali

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dal Comune implica per le ditte partecipanti l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato speciale il quale dovrà essere restituito controfirmato pagina per pagina in segno di conferma e accettazione. Dovranno essere specificatamente approvate per iscritto le condizioni contenute nel presente capitolato e contemplate all'art. 1341 del codice civile. L'IVA nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico del Comune. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

Art. 21 Foro competente.

Per qualsiasi controversia legata all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà unicamente competente il Foro di Acqui Terme

Art. 22. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni di legge (comunitarie, statali e regionali) oltre che del codice civile vigenti.

Acqui T.,

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECONOMATO
*Dott. Armando Ivaldi***